



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
EX PQA IV Prot.58297

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini “Prosecco”.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del D.Lgs. n. 61/2010:

VISTO il DM 17.07.2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 173 del 28.07.2009, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini “Prosecco” ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

VISTO il DM 30.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata “Prosecco”, così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

VISTO il DM 07.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

ESAMINATA la documentata domanda presentata per il tramite delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6 del D.M. 7 novembre 2012, e previo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regioni medesime dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela della DOC Prosecco, con sede in Treviso, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Prosecco”;

VISTO il parere favorevole delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del 23 luglio 2014 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

PROVVEDE, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Prosecco".

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ufficio ex PQA IV – Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma – entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.

Roma, lì 28 luglio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Emilio Gatto

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini “Prosecco”.

Al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini “Prosecco”, così come consolidato con il DM 30.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, da ultimo aggiornato con il DM 07.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, il comma 1 dell’articolo 5 è sostituito con il seguente testo:

“1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Tali operazioni possono essere altresì effettuate in cantine aziendali o cooperative situate nel territorio amministrativo dei comuni della provincia di Verona confinati con la zona di produzione delimitata all’art. 3, limitatamente alle uve provenienti da vigneti in conduzione.”.